



Comune di Novara di Sicilia

(Città Metropolitana di Messina)

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 e-mail Sindaco@comunedinovaradisicilia.me.it Tel. 0941 650954-5-6 fax. 0941 650030

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 000015

del 11.07.2019

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E DIVIETO DI CONSUMO IN LUOGO PUBBLICO DI BEVANDE E ALIMENTI IN CONTENITORI DI VETRO E/O IN LATTINE, IN OCCASIONE DI TUTTE LE MANIFESTAZIONI DELL'ESTATE NOVARESE 2019.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante: *"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"*, il Legislatore ha definito la Sicurezza Urbana quale *"... bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città"*, prevedendo l'adozione di incisivi provvedimenti in relazione a situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
- anche quest'anno le ormai consolidate manifestazioni del periodo estivo – Estate Novarese – aventi luogo nel nucleo del centro abitato, nelle frazioni e lungo la strada SS 185 per quanto riguarda lo Slalom "Rocca Novara", comportano l'affluenza, lungo le vie, le piazze cittadine e in apposite aree lungo il percorso della competizione motoristica, di una moltitudine di persone;
- nell'ambito delle politiche di animazione e promozione nel territorio del Comune di Novara di Sicilia, trovano spazio iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale e dalle Associazioni locali, consistenti nello svolgimento di attività di intrattenimento occasionale e somministrazione di alimenti e bevande;
- al fine di realizzare un sistema di sicurezza per la comunità territoriale, è preciso compito di questa Amministrazione Comunale contribuire alla tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità di tutte le persone, turisti e residenti, che, in occasione delle manifestazioni estive 2019, saranno presenti nel centro cittadino e nell'intero territorio comunale, in specie nelle ore serali e notturne ma anche durante l'arco dell'intera giornata, relativamente ad alcuni eventi come lo Slalom "Rocca Novara";

RITENUTO CHE, in concomitanza delle suddette manifestazioni, aumenterà l'uso di bevande a causa del maggior numero di persone presenti lungo le vie, nelle piazze del centro urbano e in apposite aree lungo il percorso della competizione motoristica;

CONSIDERATO CHE le attività, locali e/o ambulanti, effettueranno anche la vendita per asporto di bevande e alimenti che, pertanto, verranno consumati dagli acquirenti fuori dagli esercizi commerciali;

RITENUTO CHE l'abbandono, su spazi pubblici (marciapiedi, vie, piazze, ecc.), dei contenitori di vetro o in lattine delle bevande, siano essi integri o – più pericolosamente – frantumati, può rappresentare non soltanto fonte di possibile nocimento per l'incolumità delle persone (e, in particolare, per i bambini e gli anziani) che ivi abitano o transitano, nonché fattore di rischio per la circolazione veicolare, ma anche manifestazione di mancanza di igiene, di decoro e di degrado urbano;

RILEVATO CHE bottiglie di vetro o lattine, se impropriamente adoperate, possono altresì trasformarsi in veri e propri corpi contundenti ovvero oggetti di lancio all'indirizzo di persone o cose, con conseguente pericolo per l'incolumità delle prime e di danneggiamento della proprietà privata e pubblica;

CONSIDERATO CHE i superiori inconvenienti si possono verificare nelle aree del centro cittadino e non, e non solo in orario serale e notturno;

RITENUTO doveroso e urgente intervenire a salvaguardia dell'incolumità pubblica, dell'igiene e del decoro urbano minacciati dal più volte citato abbandono dei contenitori di vetro e lattine;

RAVVISATA la volontà dell'Amministrazione Comunale di prevenire le suddette situazioni e fornire validi ed efficaci strumenti di controllo per sorvegliare e reprimere eventuali violazioni e assicurare una fruizione delle diverse aree consapevole e decorosa, in grado di garantire condizioni di sicurezza al notevole numero di turisti e residenti presenti nel territorio comunale durante lo svolgersi delle sopra citate manifestazioni dell'Estate Novarese 2019;

RITENUTO opportuno assicurare, nelle predette occasioni, il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire i rischi a danno della sicurezza e dell'incolumità delle persone, oltre che garantire l'igiene nelle strade negli spazi cittadini, adottando un provvedimento di sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO indispensabile, alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'urgente necessità di adottare interventi in via preventiva volti a superare la possibile situazione di grave incuria e degrado, anche per evitare possibili pericoli che potrebbero minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, vietare la vendita per asporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro e/o in lattine, fermo restando il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di 18 anni, ai sensi della legge 125/2001 e ss.mm.ii. e dell'art. 689 del codice penale;

VISTO il D. Lgs. 26.03.2010, n. 59, "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" per il quale, in presenza di motivi imperativi di interesse generale quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, l'esercizio di attività di servizio può subire limitazione e restrizioni, nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità (artt. 8 e 12);

VISTO l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare - con atto motivato - provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO l'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

VISTA la circolare del 07 giugno 2017 del Ministero dell'Interno, meglio nota come "Circolare Gabrielli", che fornisce nuove regole precise per la gestione degli eventi che prevedono un forte afflusso di pubblico;

VISTA la nota prot. n. 0044392 del 24/04/2019 con la quale la Prefettura di Messina sottolinea l'importanza di predisporre adeguate misure di *safety* e *security* in occasione di manifestazioni di particolare rilievo;

VISTA la nota prot. n. 0070667 del 03/07/2019 con la quale la Prefettura di Messina, a seguito della riunione del comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi in data 03/07/2019, trasmette la nota datata 27/06/2019 relativa alla manifestazione automobilistica denominata 24° "Slalom Rocca Novara" inviata dalla Questura di Messina, nella quale sono indicate ulteriori misure di *safety* e *security*, in particolare, al luogo di partenza e di arrivo/premiatura della manifestazione;

ORDINA

Con decorrenza dalle ore 12:00 del 13/07/2019 e sino alle ore 06:00 del 15/07/2019

1. Per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e per le motivazioni sopra indicate, **è fatto divieto a chiunque di introdurre nel centro urbano del Comune di Novara di Sicilia, e lungo la strada statale 185 interessata dal 24° Slalom "Rocca Novara", in particolare, nei luoghi di partenza e di arrivo, bottiglie o contenitori di vetro o in metallo per il consumo di alimenti e bevande, dalle ore 12:00 del 13/07/2019 e sino alle ore 06:00 del 15/07/2019;**
2. **E' fatto divieto, su tutto il territorio comunale, di vendere per asporto – sia in forma fissa che ambulante – anche mediante distributori automatici, bevande e alimenti in contenitori di vetro o in lattine, dalle ore 12:00 del 13/07/2019 e sino alle ore 06:00 del 15/07/2019;**
3. **E' fatto divieto di consumare, in luogo pubblico, alimenti e bevande contenuti in bottiglie di vetro o in lattine;**
4. I divieti di cui ai precedenti punti 2 e 3 non operano nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;

Con decorrenza dal 15/07/2019 e sino al 15/09/2019, tutti i giorni, dalle ore 19:00 alle ore 06:00 del dì successivo

1. Per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e per le motivazioni sopra indicate, **nel centro urbano del Comune di Novara di Sicilia, è fatto divieto a chiunque di introdurre bottiglie o contenitori di vetro o in metallo per il consumo di alimenti e bevande, dal 15/07/2019 e sino al 15/09/2019, tutti i giorni, dalle ore 19:00 alle ore 06:00 del dì successivo;**
 2. **E' fatto divieto di vendere per asporto – sia in forma fissa che ambulante – bevande e alimenti in contenitori di vetro o in lattine, dal 15/07/2019 al 15/09/2019, tutti i giorni, dalle ore 19:00 alle ore 06:00 del giorno successivo;**
 3. **E' fatto divieto di consumare, in luogo pubblico, alimenti e bevande contenuti in bottiglie di vetro o in lattine;**
 4. I divieti di cui ai punti 1 – 2 e 3 si applicano anche in occasione di manifestazioni con intrattenimenti o spettacoli e, comunque, per tutte quelle in cui si verificano fenomeni di aggregazione di massa, **che si terranno nelle Frazioni di San Basilio e San Marco di questo Comune nell'anzidetto periodo e orario;**
 5. I divieti di cui ai precedenti punti 2 - 3 non operano nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;
- L'inottemperanza alla presente ordinanza, fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa statale, comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma 1-bis, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., da € 25,00 a € 500,00;
- La presente ordinanza verrà resa nota mediante avviso sul sito istituzionale del Comune.

Gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Siciliana – Sezione di Catania – entro sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data.

DISPONE

che questa Ordinanza venga:

- resa nota a tutta la cittadinanza mediante pubblici avvisi e pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Novara di Sicilia;
- trasmessa alla Prefettura di Messina, alla Questura di Messina, alla Stazione dei Carabinieri e al Comando di Polizia Municipale di Novara di Sicilia per il controllo sulla sua osservanza.

Novara di Sicilia, li 11/07/2019

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

(Sig.ra Maria Lucia Trovato Catalfamo)

IL SINDACO

(Dott. Girolamo Bertolami)

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 11.07.2019 Al 25.07.2019

Novara di Sicilia, li 25.07.2019

**L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara**